Conto corrente con la posta

Anno 84° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 18 marzo 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CASA DELLA MAESTÀ DEL RE E IMPERATORE

AVVISO DI CORTE

Il Ministro della Casa della Maestà del RE e IMPERATORE, d'ordine dell'Augusto Sovrano, in data di ieri ha comunicato:

al DUCE del Fascismo Capo del Governo,

e alle Eccellenze:

i Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS.ma Annunziata,

i Presidenti del Senato del Regno e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni,

i Ministri Segretari di Stato e gli altri Grandi Ufficiali dello Stato, che l'Altezza Reale la Duchessa di Ancona ha felicemente compiuto il quinto mese di gravidanza.

Roma, addì 18 marzo 1943-XXI

(985)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1943-XXI, n. 85.

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per esigenze dipendenti dalla guerra ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 28 maggio 1942-XX, nn. 628 e 679; 1° giugno 1942-XX, nn. 667 e 680; 4 giugno 1942-XX, n. 654; 13 giugno 1942-XX, n. 693, e 23 giugno 1942-XX, n. 695;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per occorrenze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra è autorizzata l'inscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sotto segnati:

Ministero delle finanze	L.	122.555.000
Ministero degli affari esteri . . .	»	60.350.000
Ministero dell'educazione nazionale .	»	20.011.466
Ministero dell'interno	»	48.780.000
Ministero dei lavori pubblici . .	»	795.000
Ministero delle comunicazioni . .	»	8.500.000
Ministero dell'agricoltura e delle foreste	»	13.300.000

Art. 2.

L'assegnazione straordinaria stabilita per l'esercizio finanziario 1942-43, a favore dell'Istituto centrale di statistica con l'art. 9 della legge 23 giugno 1942-XX, n. 695, è elevata di ulteriori L. 650.000 per l'esecuzione di urgenti rilevazioni statistiche riguardanti l'economia di guerra.

Art. 3.

In relazione alle autorizzazioni di cui ai precedenti articoli sono introdotte le seguenti variazioni in aumento negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni e dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1942-43:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 92. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla Commissione consultiva per il diritto di guerra	L.	5.000
Cap. n. 411. — Concorso nel pagamento degli interessi pel funzionamento di speciali istituzioni di credito, ecc.	»	12.400.000
Cap. n. 421. — Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, ecc. . .	»	2.500.000
Cap. n. 424. — Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra, ecc. . . .	»	9.500.000
Cap. n. 425-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario a favore dell'Associazione nazionale combattenti	»	2.500.000
Cap. n. 426. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica	»	650.000
Cap. n. 449. — Stipendi, pensioni ed assegni di invalidità al personale ex jugoslavo nei territori appartenenti al Governo della Dalmazia	»	10.000.000
Cap. n. 466-*bis*. — Assegnazione straordinaria per forniture ed impianti connessi a particolari esigenze delle Amministrazioni statali dipendenti dallo stato di guerra	»	3.000.000

Cap. n. 599 (aggiunto - in conto competenza). — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni della Milizia dipendenti dallo stato di guerra . . . . L. 80.000.000

Cap. n. 634 (aggiunto - in conto competenza). — Premi di operosità e di rendimento al personale per lavori inerenti alla confisca, requisizione e sequestro dei beni dei sudditi nemici, ecc. . » 500.000

Cap. n. 649 (aggiunto - in conto competenza). — Somma da corrispondere, ecc. per indennizzi in dipendenza della esenzione dalle imposte di consumo dei viveri destinati alla truppe mobilitate, ecc. . . . . » 1.500.000

L. 122.555.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 39. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero. Manutenzione, ecc. L. 1.000.000

Cap. n. 74. — Spese politiche e riservate (Albania) . . . . » 37.000.000

Cap. n. 95. — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali » 17.350.000

Cap. n. 142 (aggiunto - in conto competenza). — Indennizzi per i danni subiti da funzionari dipendenti dal Ministero degli affari esteri in conseguenza della guerra, ecc. . . . . » 5.000.000

L. 60.350.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 195-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere alle Università e agli istituti dell'ordine universitario in corrispettivo delle tasse e sopratasse non riscosse per effetto della dispensa concessa ai figli dei militari alle armi (art. 7 della legge 21 agosto 1940-XVIII, n. 1252) . L. 2.911.466

Cap. n. 208-*septies*. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni al personale ex jugoslavo, ecc. addetto ai servizi scolastici nel territorio della Dalmazia, ecc. » 3.000.000

Cap. n. 211 (aggiunto - in conto competenza - modificata la denominazione). — Indennità e spese per le missioni da compiersi dal personale di ruolo e non di ruolo per i Regi istituti di antichità e d'arte nonchè del personale di ruolo delle Biblioteche governative e delle Sopraintendenze bibliografiche per la salvaguardia del patrimonio artistico ed archeologico nazionale mobile ed immobile e del materiale raro e di pregio delle Biblioteche governative e non governative . . . . . . » 100.000

Cap. n. 235 (aggiunto - in conto competenza). — Assegnazione straordinaria per spese relative alla protezione antiaerea di opere di interesse artistico, ecc. . . . . » 14.000.000

L. 20.011.466

Ministero dell'interno:

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . L. 480.000

Cap. n. 31. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. sussidi e contributi per provvidenze eccezionali . . . . . » 26.300.000

Cap. n. 56. — Contributi e sussidi per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica, ecc. . . . . . » 3.000.000

Cap. n. 82. — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza - Soprassoldo, trasporto, ed altre spese per la truppa, ecc. . . . . » 7.000.000

Cap. n. 107. — Somma da corrispondere all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per le spese sostenute dagli uffici postali incaricati del servizio relativo al pagamento dei soccorsi giornalieri alle famiglie dei militari alle armi . . . . » 9.000.000

Cap. n. 150 (aggiunto - in conto competenza). — Spese per il controllo sui servizi comunali di razionamento dei consumi alimentari ed industriali . » 3.000.000

L. 48.780.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 8. — Incaricati stabili — Compensi, ecc. . . . . L. 25.000

Cap. n. 9. — Premi di operosità, ecc. » 220.000

Cap. n. 56. — Personale straordinario, ecc. — Premi di operosità e rendimento . . . . » 225.000

Cap. n. 57. — Incaricati provvisori ed operai temporanei - Retribuzioni, ecc. . . . . » 125.000

Cap. n. 70. — Compensi al personale addetto ai provveditorati di Palermo e Cagliari, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 92. — Premi di operosità e di rendimento al personale del ruolo transitorio, ecc. . . . . » 100.000

L. 795.000

Ministero delle comunicazioni:

Cap. n. 85-*bis*. — Assegnazione straordinaria per spese inerenti a servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra (Milizia portuaria) . . L. 3.500.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. n. 13. — Spese casuali . . L. 30.000

Cap. n. 15. — Spese generali per il funzionamento di organi compartimentali e provinciali, ecc. . . . . . » 270.000

Cap. n. 184 (aggiunto - in conto competenza). — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni della Milizia nazionale forestale dipendenti dallo stato di guerra . . » 13.000.000

L. 13.300.000

Art. 4.

Nel bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Entrata:

Cap. n. 7. — Entrate eventuali e diverse dei servizi postali . . . . L. 9.000.000

Spesa:

Cap. n. 81. — Compensi vari al personale delle ricevitorie, ecc. . . . . L. 9.000.000

Art. 5.

Per la gestione del naviglio ceduto in dipendenza dello stato di guerra è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 reintegrabile con i proventi della gestione stessa.

In relazione a tale autorizzazione sono introdotte le seguenti variazioni in aumento nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1942-43:

Entrata:

Cap. n. 316-*bis* (modificata la denominazione). — Proventi derivanti dalla gestione del naviglio ceduto, noleggiato o requisito . . . . . . L. 200.000.000

Spesa:

Cap. n. 80-*quater* (modificata la denominazione). — Spese per la gestione del naviglio ceduto, noleggiato o requisito . . . . L. 200.000.000

Art. 6.

E' aumentata di L. 15.000.000 la spesa autorizzata con l'art. 5 del R. decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1578, per l'affitto di locali ed altre occorrenze di carattere urgente relative a trasferimenti di uffici statali dipendenti dall'attuale stato di guerra.

La spesa suddetta potrà essere erogata oltre che per provvedere alle occorrenze suddette anche per oneri derivanti dalla protezione antiaerea dei nuovi edifici adibiti a sede degli uffici medesimi.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Art. 7.

E' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 8.000.000 per ostruzioni retali nei porti del Regno, da stanziare nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni in ragione di L. 4.000.000 per ciascuno degli esercizio finanziari 1942-43 e 1943-44.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

E' autorizzato il contributo straordinario di lire 150.000.000 a favore dell'Azienda autonoma statale della strada per provvedere alla esecuzione di urgenti opere di rifacimento di massicciate, trattamenti superficiali e pavimentazioni nonchè per riparazioni di manufatti lungo le strade statali.

La somma suddetta verrà inscritta, in ragione di L. 80.000.000 nell'esercizio finanziario 1943-44 e di L. 70.000.000 in quello 1944-45, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda autonoma predetta con decreti del Ministro per le finanze.

Art. 9.

E' autorizzata l'assegnazione di un contributo straordinario di L. 30.000.000 a favore del Partito Nazionale Fascista per le spese relative alla revisione delle denuncie riflettenti i prodotti cerealicoli e fave della campagna agraria 1941-42.

Con decreti del Ministro per le finanze verrà disposta l'inscrizione della somma suddetta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1942-43.

Art. 10.

E' autorizzata l'inscrizione, in relazione al fabbisogno, delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sotto segnati:

Ministero delle finanze:

L. 500.000.000 da erogare ai sensi dell'art. 9 della legge 10 giugno 1939-XVII, n. 808, modificato dall'articolo 6 del R. decreto-legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1622, convertito nella legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 172, per ulteriori occorrenze relative alla reintegrazione dei maggiori costi ai fini della valorizzazione dei prodotti nazionali ed all'attuazione di provvidenze intese ad agevolare la importazione e la produzione nel Regno di merci il cui approvvigionamento risponda ad inderogabili necessità del Paese.

Ministero dell'interno:

L. 50.000.000 per le spese relative all'impianto ed al funzionamento di campi di concentramento;

L. 70.000.000 da erogare a favore dell'Opera nazionale maternità ed infanzia per prestazioni assistenziali straordinarie connesse allo stato di guerra;

L. 800.000.000 per i servizi relativi alla protezione antiaerea della popolazione civile;

L. 300.000.000 da erogare a favore degli Enti comunali di assistenza per prestazioni straordinarie dipendenti dallo stato di guerra.

Ministero dei lavori pubblici:

L. 5.000.000 per l'esecuzione di opere di protezione antiaerea negli edifici in uso delle Università e degli Istituti dell'ordine universitario.

Ministero delle corporazioni:

L. 10.635.000, da erogare in aggiunta alle somme già autorizzate e con le modalità di cui all'art. 5 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1941-XX, n. 1417, convertito nella legge 15 aprile 1942-XX, n. 440, a copertura di eccezionali oneri direttamente connessi con l'attuale stato di guerra relativi all'approvvigionamento all'estero di materie prime e prodotti.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 11.

Per la durata dello stato di guerra il Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'Africa italiana, è autorizzato a disporre, con propri decreti, variazioni

compensative nello stato di previsione del Ministero dell'Africa italiana e nel bilancio della Libia fra gli stanziamenti di spesa del Governo generale della Libia, nonchè ad emanare tutte le disposizioni che comunque si rendessero necessarie per regolare l'assunzione degli impegni e la gestione dei fondi inscritti per le esigenze della Libia.

I pagamenti dei crediti di terzi verso il Governo generale della Libia potranno effettuarsi nel Regno con l'osservanza delle norme contenute nella legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1477 che si intendono, ad ogni effetto, estese ai suddetti pagamenti.

Art. 12.

Il Ministro per l'interno ha facoltà di concedere ai Comuni, alle condizioni che saranno determinate ai sensi del quarto comma del presente articolo, contributi per l'attuazione dei fini assegnati alle Aziende agricole comunali col Regio decreto-legge 20 ottobre 1942-XX, n. 1182.

Tali contributi sono concessi esclusivamente:

a) per gli acquisti di terreni;

b) per i lavori di trasformazione eseguiti sia sui terreni già di proprietà comunale, che su quelli di nuovo acquisto.

I contributi non possono superare il 75 per cento dell'importo contrattuale degli acquisti o dell'importo accertato dei lavori di trasformazione.

Le condizioni e modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi, di cui ai precedenti commi, saranno stabilite con decreto del Ministro per l'interno da emanarsi d'intesa con il Ministro per le finanze.

Per provvedere alla concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di L. 2.580.202 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1943-44 al 1972-73.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alla inscrizione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, degli occorrenti stanziamenti.

Il Ministro per l'interno potrà valersi delle disposizione del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1168, e successive modificazioni, per realizzare i capitali corrispondenti alle annualità di cui al precedente comma quinto.

Art. 13.

Per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci degli Enti ausiliari dell'anno 1943 sono prorogati:

a) il Regio decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 521, convertito nella legge 8 agosto 1942-XX, n. 1000, concernente il finanziamento per fronteggiare i detti disavanzi pel 1942;

b) l'art. 5 della legge 30 giugno 1942-XX, n. 681, concernente la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di sospendere la riscossione delle rate di ammortamento dei debiti degli Enti ausiliari verso lo Stato, ratizzati in forza di provvedimenti amministrativi o di leggi speciali e che riguardino contributi per opere pubbliche;

c) l'art. 5 del Regio decreto-legge 7 novembre 1942-XXI, n. 1343, riguardante la estensione alla Cassa depositi e prestiti dell'autorizzazione accordata al Consorzio di credito per le opere pubbliche con il citato Regio decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 521.

Con decreti del Ministro per l'interno d'intesa con quello per le finanze, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, nelle more dei provvedimenti definitivi per la sistemazione dei bilanci predetti, il pareggio dei quali sia stato conseguito per il 1942 con i provvedimenti di cui ai succitati Regi decreti-legge 21 maggio 1942-XX, n. 521, e 7 novembre 1942-XXI, n. 1343, potrà essere autorizzata l'assunzione di mutui e la concessione di contributi in capitale in conto del fabbisogno a pareggio per un importo non eccedente la misura del 50 per cento della integrazione riconosciuta necessaria per l'anno 1942. Tali operazioni saranno effettuate con le stesse garanzie e benefici previsti dai suindicati provvedimenti.

I suddetti contributi in capitale potranno peraltro essere concessi soltanto a favore di quegli Enti il cui bilancio 1942 sia stato pareggiato esclusivamente con contributi del genere.

Tuttavia per gli Enti il cui bilancio 1942 abbia raggiunto il pareggio con un contributo in capitale e con un mutuo d'importo inferiore alla succitata quota del 50 per cento, potrà essere autorizzata l'assunzione di un prestito di importo pari a quello consentito per l'anno stesso e la concessione di un contributo per la somma occorrente a raggiungere la quota predetta.

Art. 14.

Per l'erogazione delle somme occorrenti per l'acquisto di un edificio da destinare a sede della Regia Legazione d'Italia in Berna è data facoltà di derogare alle vigenti disposizioni in materia di contratti stipulati da pubbliche Amministrazioni.

Art. 15.

Le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 7 maggio 1942-XX, n. 580, hanno effetto, per quanto riguarda l'aumento temporaneo dell'organico delle guardie e allievi guardie del Corpo di polizia dell'Africa italiana, a datare dall'11 aprile 1941-XIX.

Art. 16.

Durante il periodo dell'attuale guerra, per provvedere al pagamento delle indennità di trasferta agli agenti di pubblica sicurezza, il limite delle relative aperture di credito da disporsi a favore della Prefettura di Roma ai sensi dell'art. 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, è elevato a L. 750.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, foglio 55. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 10 marzo 1943-XXI, n. 86.
Diritti erariali per le corse di cavalli ed altre gare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3268, che approva la legge sulle tasse di bollo;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3276, che approva il testo di legge sui diritti erariali sui pubblici spettacoli e disposizioni successive;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di misure tributarie intese ad adeguare la imposizione sulle scommesse autorizzate e dei diritti erariali per l'ingresso in locali di pubblico spettacolo nei quali si accettano scommesse;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa di bollo sui biglietti delle scommesse di cui agli articoli 82 a 91 della legge del bollo 30 dicembre 1923-II, n. 3268, ed agli articoli 89, 90, 91 e 92 della tariffa allegato *A*, parte I, annessa alla detta legge, è abolita.

In sostituzione della tassa di bollo di cui al comma precedente, sull'introito lordo delle scommesse al totalizzatore e al libro, accettate, da chi è legalmente autorizzato ad esercirle, nelle corse di qualunque genere e con qualunque mezzo effettuate, nei concorsi ippici, nelle regate, nei giuochi di palla e pallone, nelle gare di tiro a volo ed in ogni altra gara o competizione, è dovuto un diritto erariale nella misura del 5 per cento.

Art. 2.

Sull'introito lordo delle scommesse accettate per le gare di cui al secondo comma dell'articolo precedente nelle provincie di Roma, Milano e Firenze è dovuto, in aggiunta al diritto erariale del 5 per cento, un diritto addizionale di L. 0,50 per cento da devolversi a favore, rispettivamente, dell'Ente autonomo per il Teatro Reale dell'Opera di Roma, dell'Ente autonomo per il Teatro alla Scala di Milano e dell'Ente autonomo Teatro Vittorio Emanuele II di Firenze.

Art. 3.

Sull'introito lordo delle scommesse accettate per le corse dei cavalli e dei levrieri è dovuto, in aggiunta al diritto erariale e al diritto addizionale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 un ulteriore diritto addizionale di L. 0,10 per cento a favore dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali istituito con la legge 11 aprile 1938-XVI, n. 612. L'ammontare peraltro di tale diritto da devolversi al detto Ente non potrà superare la somma di L. 800.000 per ogni esercizio finanziario. L'eventuale eccedenza andrà a favore dello Stato.

Art. 4.

Per le scommesse nelle gare di tiro a volo, ancorchè il bersaglio non sia costituito da volatile, indipendentemente dal diritto erariale ed addizionale eventualmente applicabili a norma degli articoli precedenti, sono dovuti un diritto erariale di L. 10 per ogni giornata di tiro e per ciascun tiratore che intende prendere parte alle gare o alle scommesse e di L. 1 per ogni bersaglio contro cui fu sparato.

Art. 5.

I diritti erariali ed addizionali di cui agli articoli 1 a 4 fanno carico agli scommettitori od ai partecipanti alle gare o scommesse. Essi sono peraltro dovuti all'Erario da coloro che sono legalmente autorizzati all'esercizio delle scommesse e quanto ai diritti di cui all'art. 4, dalla persona, società, associazione od ente che esercisce le gare di tiro a volo, i quali hanno diritto di rivalsa sugli scommettitori e sui partecipanti alle gare.

Il pagamento dei diritti erariali ed addizionali di cui ai precedenti articoli 1 a 4 si effettua mediante versamento diretto delle somme dovute presso il competente Ufficio del registro in base ad una distinta giornaliera degli introiti lordi conseguiti per ogni competizione e, nel caso di cui all'art. 4, ad una denunzia delle giornate di tiro, dei tiratori partecipanti e dei bersagli.

La presentazione delle distinte e delle denunzie di cui al comma precedente ed il versamento dei diritti deve essere effettuato posticipatamente ogni quindici giorni per gli introiti conseguiti e per le gare effettuate rispettivamente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese.

Tanto per la presentazione delle distinte e denunzie quanto per il versamento dei diritti è consentita una tolleranza di tre giorni.

Art. 6.

E' in facoltà dell'Ufficio del registro di chiedere un deposito da effettuarsi prima dell'inizio delle gare, a garanzia del regolare pagamento dei diritti erariali stabiliti dagli articoli 1 a 4. In caso di disaccordo fra ufficio ed interessato sull'ammontare della somma da depositare, tale ammontare è determinato con provvedimento insindacabile del competente Intendente di finanza.

Ove il deposito non venga effettuato nel termine stabilito dall'Intendente di finanza, questi ha facoltà di proibire l'inizio delle gare o di sospenderne il corso.

La somma depositata può essere imputata parzialmente o totalmente dall'Ufficio del registro sui pagamenti dovuti per le due ultime quindicine di svolgimento delle gare. La somma depositata, non imputata come sopra, è restituita agli aventi diritto con provvedimento dell'Intendente di finanza, una volta liquidata ogni ragione di credito dell'Erario per le scommesse cui il deposito si riferisce.

Art. 7.

Per le scommesse accettate nelle corse dei cavalli il pagamento dei diritti erariali ed addizionali di cui agli articoli 1 a 3 fa carico all'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) cui è riservato l'esercizio delle scommesse sugli ippodromi, a norma della legge 24 marzo 1942-XX, n. 315, ancorchè tale esercizio sia stato da detto Ente delegato giusta la disposizione contenuta nell'art. 2 di detta legge.

La presentazione quindicinale delle distinte degli introiti e il pagamento quindicinale dei diritti erariali è

effettuato dall'U.N.I.R.E. per tutti gli ippodromi del Regno presso l'Ufficio del registro di Roma.

Nei riguardi dell'U.N.I.R.E. la tolleranza di cui al precedente art. 5 è portata a giorni dieci.

Art. 8.

Con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per l'agricoltura e per le foreste sarà stabilita la quota percentuale che l'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) dovrà prelevare sull'introito lordo delle scommesse per il conseguimento dei propri fini a norma della legge 24 marzo 1942-XX, n. 315, e per l'esercizio della rivalsa a norma della disposizione contenuta nel primo comma del precedente art. 5.

Art. 9.

Indipendentemente dal controllo e dalla vigilanza da parte degli organi ed agenti dell'Amministrazione finanziaria giusta le norme in vigore, è in facoltà del Ministro per le finanze di determinare, in relazione anche alle diverse caratteristiche delle gare cui le scommesse si riferiscono ed alle diverse forme di scommesse, speciali norme cautelative e di controllo per l'accertamento dell'introito lordo soggetto ai diritti erariali a norma del presente decreto, come pure particolari criteri di determinazione del detto introito.

Art. 10.

Il diritto erariale sull'importo lordo dei biglietti di ingresso alle corse dei cavalli e dei levrieri compresi gli abbonamenti è stabilito nella misura uniforme del 20 per cento.

Art. 11.

Sull'importo lordo dei biglietti d'ingresso e di abbonamento alle gare di cui all'art. 1, che si svolgono nelle provincie di Roma, Milano e Firenze è dovuto, in aggiunta al diritto erariale sui biglietti d'ingresso, compresi gli abbonamenti, un diritto addizionale da devolversi a favore, rispettivamente, dell'Ente autonomo del Teatro Reale dell'Opera di Roma, dell'Ente autonomo per il Teatro alla Scala di Milano e dell'Ente autonomo del Teatro Vittorio Emanuele II di Firenze, nella misura seguente:

a) di L. 1 per cento per le corse dei cavalli e dei levrieri;

b) di L. 2 per cento per altre gare.

Art. 12.

Sull'importo lordo dei biglietti d'ingresso, compresi gli abbonamenti alle corse dei cavalli e di levrieri è dovuto in aggiunta al diritto erariale e al diritto addizionale di cui ai precedenti articoli 10 e 11 un ulteriore diritto addizionale dell'1 per cento del detto importo a favore dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali istituito con la legge 11 aprile 1938-XVI, n. 612. L'ammontare peraltro di tale diritto da devolversi al detto Ente non potrà superare la somma di L. 400.000 per ogni esercizio finanziario. L'eventuale eccedenza andrà a favore dello Stato.

Il contributo di cui al n. 4 dell'art. 4 della legge citata è abolito.

Art. 13.

Il diritto erariale e i diritti addizionali di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12 sono parificati ad ogni effetto ai diritti erariali sugli spettacoli sportivi disciplinati dalla legge 30 dicembre 1923-II, n. 3276 e disposizioni successive.

Tali diritti sono pertanto riscossi dall'Ente Italiano per il Diritto d'Autore (E.I.D.A.) in aggiunta ai diritti riscossi dal detto Ente in virtù della convenzione 15 dicembre 1937-XVI, approvata con R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 68, modificato con la convenzione 22 gennaio 1942-XX, approvata con la legge 26 marzo 1942-XX, n. 308.

Art. 14.

Per l'omesso pagamento del diritto erariale e dei diritti addizionali sulle scommesse nei termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 7 s'incorre in una soprattassa irriducibile del 20 per cento dei diritti non pagati in termine.

Per l'infedele denuncia degli introiti lordi delle scommesse, coloro che sono obbligati al pagamento dei relativi diritti erariali incorrono nell'ammenda da un minimo pari alle somme non denunciate ad un massimo pari al triplo delle dette somme.

Per ogni tiratore e per ogni bersaglio non denunziato nelle gare di tiro a volo agli effetti dell'applicazione del diritto erariale di cui all'art. 4, si incorre rispettivamente nell'ammenda da un minimo di L. 50 ad un massimo di L. 200 e da un minimo di L. 10 ad un massimo di L. 40.

Art. 15.

E' data facoltà all'U.N.I.R.E. di rivedere le convenzioni che ha in corso con le società di corse ed altri enti per la delega dell'esercizio delle scommesse a norma delle disposizioni contenute nella legge 24 marzo 1942-XX, n. 315.

Art. 16.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore nel terzo giorno da quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per le giornate di corse di cavalli svolte nel periodo dal 7 febbraio 1943-XXI, fino al giorno precedente quello della entrata in vigore del presente decreto resta fermo il canone giornaliero stabilito per tasse di bollo sulle scommesse e diritti erariali sugli ingressi, in confronto di ogni ente o società di corse per l'anno 1942.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, *foglio* 61. — MANCINI

REGIO DECRETO 28 gennaio 1943-XXI, n. 87.

Nomina di un componente il Comitato giurisdizionale centrale per le controversie relative all'applicazione delle norme per la disciplina delle requisizioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 21 giugno 1941-XIX, n. 688, riguardante la costituzione del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie relative alla applicazione delle norme per la disciplina delle requisizioni;
Vista la proposta del Ministro per le finanze per la sostituzione del componente il predetto Comitato, ispettore generale dott. Nicola Bottari con l'ispettore superiore dott. Giuseppe Consiglio;
Visto l'art. 78 delle « Norme per la disciplina delle requisizioni » approvate con R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il dott. Giuseppe Consiglio, ispettore superiore del Ministero delle finanze, è nominato componente il Comitato giurisdizionale centrale per le controversie relative all'applicazione delle norme per la disciplina delle requisizioni, in sostituzione dell'ispettore generale dott. Nicola Bottari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, *foglio* 50. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 febbraio 1943-XXI, n. 88.

Applicazione al personale di gruppo A dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, delle disposizioni di cui all'art. 8 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 385, che reca disposizioni relative al personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;
Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, contenente provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fino alla data di cessazione dell'attuale stato di guerra le promozioni al grado di chimico principale (8°) nel ruolo di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, sono conferite, su designazione del Consiglio di amministrazione, per merito comparativo, ai chimici (grado 9°) del ruolo medesimo, che abbiano compiuto almeno otto anni di servizio complessivo nei gradi 9° e 10°, tenuto conto dell'eventuale periodo di prova e delle abbreviazioni o riduzioni dei periodi minimi di anzianità concessi dalle vigenti disposizioni per l'ammissione all'esame di idoneità per la promozione al grado 8° dei ruoli di gruppo *A*.

Il presente decreto ha vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, *foglio* 54. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 febbraio 1943-XXI, n. 89.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1942-43 per restituzioni e rimborsi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 giugno 1942-XX, n. 695;
Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 197. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato, ecc.	L.	1.500.000
Cap. n. 335. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 527. — Restituzioni e rimborsi di quote di sottoscrizione al prestito redimibile, ecc.	»	4.300.000
Totale . . .	L.	20.800.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, foglio 47. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 90.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto tecnico agrario di Roma ad accettare una donazione.

N. 90. R. decreto 11 gennaio 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico agrario di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 10.500, disposta in suo favore dal Sindacato provinciale fascista dei tecnici agricoli, a nome del Comitato esecutivo per le onoranze al professore Giuseppe Lotrionte, per l'istituzione di un premio annuo da conferirsi al giovane più meritevole della Scuola ed in possesso dei requisiti prescritti da apposito regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1943-XXI

REGIO DECRETO 25 gennaio 1943-XXI, n. 91.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa votiva del Sacro Cuore, in Gorizia.

N. 91. R. decreto 25 gennaio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Gorizia in data 24 giugno 1938-XVI, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa votiva del Sacro Cuore, in Gorizia.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1943-XXI

REGIO DECRETO 25 gennaio 1943-XXI, n. 92.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore infermiere dell'Addolorata, in Como.

N. 92. R. decreto 25 gennaio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore infermiere dell'Addolorata, in Como.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1943-XXI

REGIO DECRETO 8 marzo 1943-XXI.

Nomina del Senatore conte Vittorio Cini a Commissario onorario dell'Esposizione universale e internazionale di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuto che il Senatore conte Vittorio Cini ha reso eminenti servizi, nella sua qualità di Commissario generale dell'Esposizione universale ed internazionale di Roma e di presidente dell'Ente autonomo Esposizione universale di Roma;

Ritenuta pertanto l'opportunità di conferirgli una particolare distinzione onorifica a riconoscimento di tali servigi, attribuendogli il titolo di Commissario onorario per l'Esposizione universale e internazionale di Roma;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Senatore conte Vittorio Cini è nominato Commissario onorario per l'Esposizione universale e internazionale di Roma.

Il Commissario onorario per l'Esposizione universale e internazionale di Roma gode delle medesime prerogative del Commissario generale per la Esposizione stessa.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1943-XXI
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 308. — LESEN

(967)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 marzo 1943-XXI.

Nomina del fascista Umberto Bianchi a consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione vitivinicola ed olearia;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939 con il quale il fascista Dante Fornaciari è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia in rappresentanza degli industriali;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del fascista Umberto Bianchi a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante degli industriali in sostituzione del fascista Dante Fornaciari;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Umberto Bianchi è nominato consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia quale rappresentante degli industriali in sostituzione del fascista Dante Fornaciari che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 10 marzo 1943-XXI

MUSSOLINI

(950)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 marzo 1943-XXI.

Nomina del fascista Luigi Gobbi Belcredi a consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione vitivinicola ed olearia;

Visti i propri decreti 1° marzo 1939-XVII, con i quali il fascista Giovanni Viola è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia in rappresentanza dei commercianti; e il fascista Luigi Gobbi Belcredi è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione predetta in rappresentanza delle cantine sociali;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei commercianti per la nomina del fascista Luigi Gobbi Belcredi a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei commercianti in sostituzione del fascista Giovanni Viola;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Luigi Gobbi Belcredi cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione vitivinicola ed olearia in rappresentanza delle cantine sociali, ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione stessa quale rappresentante dei commercianti in sostituzione del fascista Giovanni Viola che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 10 marzo 1943-XXI

MUSSOLINI

(951)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 marzo 1943-XXI.

Nomina del fascista Edoardo Masi a consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione vitivinicola ed olearia;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Vittorino Gervasio è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia in rappresentanza degli industriali;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del fascista Edoardo Masi a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante degli industriali in sostituzione del fascista Vittorino Gervasio;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Edoardo Masi è nominato consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia quale rappresentante degli industriali in sostituzione del fascista Vittorino Gervasio che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 10 marzo 1943-XXI

MUSSOLINI

(952)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 marzo 1943-XXI.

Nomina del fascista Riccardo Del Giudice a consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione vitivinicola ed olearia;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Ludovico Pellizzari è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia in rappresentanza dei professionisti e degli artisti;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti per la nomina del fascista Riccardo Del Giudice a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei professionisti e degli artisti in sostituzione del fascista Ludovico Pellizzari, nominato Senatore;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Riccardo Del Giudice è nominato consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia quale rappresentante dei professionisti e degli artisti

in sostituzione del fascista Ludovico Pellizzari che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 10 marzo 1943-XXI

MUSSOLINI

(954)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 marzo 1943-XXI.

Nomina del fascista Sergio Nannini a consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione vitivinicola ed olearia;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Lorenzo Morigi è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola e olearia in rappresentanza degli agricoltori;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli agricoltori per la nomina del fascista Sergio Nannini a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante degli agricoltori in sostituzione del fascista Lorenzo Morigi;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Sergio Nannini è nominato consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia quale rappresentante degli agricoltori in sostituzione del fascista Lorenzo Morigi che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 10 marzo 1943-XXI

MUSSOLINI

(953)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1943-XXI.

Sottoposizione al visto del sequestratario delle azioni delle Società anonime: Fabbriche Riunite Amido Glucosio Destrina - Milano; Amideria italiana - Milano; Ligure industriale-commerciale - Milano ed altre.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
E IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni delle seguenti Società anonime poste sotto sequestro perchè di prevalente interesse di persone di nazionalità degli Stati Uniti d'America:

Fabbriche Riunite Amido Glucosio Destrina - Milano (F.R.A.G.D.), via Rugabella, 9;

Amideria italiana - Milano (Bovisa);

Ligure industriale commerciale, sede in Milano, amministrazione in Genova, via Corsica, 31;

Anticromos - Milano, via Rugabella, 9;

Molino Sile - Milano, via Rugabella, 9;

Terre fossili italiane - Milano, via Rugabella, 9;

Pinardi e Bressani - Milano, via Varesina, 214;

Promais - Milano, via Rugabella, 9;

Agricola Subalpina - Milano, via Rugabella, 9;

Industrializzazione Risi e Prodotti Agricoli (S.I.R.P.A.), Galliate;

Finanziaria agricola italo-americana - Milano, via Rugabella, 9;

Tenuta Campagnola - Milano, via Rugabella, 9;

Tenuta Cadisopra - Milano, via Rugabella, 9;

Decretano:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i possessori delle azioni delle Società anonime sopra indicate dovranno presentarle sotto la loro responsabilità, al visto del delegato governativo dott. comm. Guido Zerilli Marimò - Milano, via Rugabella, 9.

Nell'espletamento del suddetto incarico il dottore comm. Guido Zerilli Marimò dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti accennati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità degli Stati Uniti d'America successivamente al 17 giugno 1941-XIX, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà pubblicato nei quotidiani « Il Sole » e « Il Popolo d'Italia » di Milano.

L'esecuzione del presente decreto è affidata al dottore comm. Guido Zerilli Marimò.

Roma, addì 27 febbraio 1943-XXI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Il Ministro per le corporazioni
TIENGO

(925)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1943-XXI.

Autorizzazione alla emissione dei buoni del Tesoro ordinari al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 5 settembre 1942-XX che stabilisce i saggi dell'interesse anticipato da corrispondere agli acquirenti dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal giorno 20 marzo 1943-XXI è autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi.

Art. 2.

L'interesse sarà corrisposto anticipatamente nelle seguenti misure:

per i buoni con scadenza da 1 a 2 mesi in ragione di L. 3,25 % annue;

per i buoni con scadenza da 3 a 4 mesi in ragione di L. 3,75 % annue;

per i buoni con scadenza da 5 a 6 mesi in ragione di L. 4,25 % annue;

per i buoni con scadenza da 7 a 9 mesi in ragione di L. 4,75 % annue;

per i buoni con scadenza da 10 a 12 mesi in ragione di L. 5 % annue.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 marzo 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1943-XXI
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 289. — LESEN

(962)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1943-XXI.
Norme per la riscossione dell'addizionale sul prezzo dei prodotti tessili tipizzati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, che istituisce un'addizionale sul prezzo dei tessili tipizzati ed assimilati e delega al Ministro per le finanze di stabilirne con proprio decreto le modalità della riscossione;

Decreta:

Art. 1.

Il versamento dell'addizionale del dieci per cento a favore dell'Erario stabilita dall'art. 3 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65, sul prezzo dei prodotti indicati nell'articolo stesso, dev'essere effettuato entro i cinque giorni dalla data della vendita, mediante accreditamento sul conto corrente postale intestato alla Sezione di Regia Tesoreria provinciale competente per territorio.

Art. 2.

Ogni fabbricante è obbligato alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico distribuito dall'Ente del Tessile Nazionale e conforme al modello approvato da questo Ministero, sul quale debbono essere annotate analiticamente e giorno per giorno, tutte le operazioni relative al movimento degli articoli tipizzati soggetti all'addizionale.

Analogo registro dev'essere tenuto:

dai grossisti, per quanto riflette gli articoli assimilati;

dai fabbricanti che producono per conto di terzi, ivi compresi i venditori del greggio, per le annotazioni allo scarico delle partite di volta in volta consegnate ai committenti;

da chiunque, a qualsiasi titolo, immetta dalla produzione al consumo prodotti tessili contemplati dal Regio decreto-legge sopra ricordato.

Il carico dei manufatti dev'essere registrato entro il giorno successivo alla normale finitura dei manufatti stessi, che deve verificarsi entro i termini fissati dal Ministero delle corporazioni.

I suddetti registri sono preventivamente vistati dall'Ente del Tessile Nazionale e dall'Intendenza di finanza della provincia e debbono essere conservati, da coloro che sono obbligati alla loro tenuta, per un periodo di cinque anni, a disposizione delle autorità incaricate della vigilanza e del controllo sulle riscossioni.

Agli effetti del controllo relativo alla produzione dei manufatti tessili finiti, gli organi distributori, erogatori o di controllo per l'impiego delle materie prime (fibre e filati), a datare dal 1° aprile 1943, dovranno far tenere all'Ente del Tessile Nazionale, quindicinalmente, il 1° e il 16 di ogni mese, una distinta nominativa dei quantitativi assegnati alle singole ditte produttrici.

Art. 3.

Agli effetti del precedente art. 1, la data della vendita è quella risultante dalla fattura e riportata sul registro di carico e scarico.

In caso di ritardato versamento dell'addizionale, si applica l'indennità di mora del sei per cento da liquidarsi a cura dell'Intendenza di finanza.

Art. 4.

L'addizionale dovuta e, in tutto o in parte, non pagata nei tempi e modi prescritti, nonchè l'indennità di mora di cui al precedente articolo, sono recuperate col procedimento privilegiato dell'ingiunzione, secondo le norme stabilite per le tasse di registro.

Art. 5.

Entro il 1° maggio 1943, l'Ente del Tessile Nazionale è tenuto a comunicare alle Intendenze di finanza l'elenco delle ditte — fabbricanti e grossisti — delle rispettive provincie, curandone i successivi aggiornamenti.

Art. 6.

Entro il giorno 5 di ciascun mese, i fabbricanti debbono trasmettere all'Intendenza di finanza della provincia, in doppio esemplare, un prospetto riepilogativo, estratto dal registro di carico e scarico, con l'indicazione delle operazioni compiute nel precedente mese e dei corrispondenti versamenti a titolo di addizionale.

Lo stesso obbligo incombe ai grossisti per i tessuti assimilati di cui al secondo comma dell'art. 3 del R. dedecreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65.

Ai prospetti debbono essere allegate le ricevute dei versamenti effettuati in conto corrente postale.

Identico prospetto, ma in unico esemplare, dev'essere trasmesso all'Ente del Tessile Nazionale entro il termine indicato al primo comma, insieme ai dati relativi alla produzione mensile.

Se nessuna operazione di carico e scarico sia stata compiuta nel mese decorso, le ditte si limiteranno a darne comunicazione scritta all'Intendenza e all'Ente anzidetti.

Art. 7.

Le Intendenze di finanza, verificata la regolarità del prospetto, ne restituiranno un esemplare vistato alle ditte interessate.

Entro il giorno 10 di ciascun mese, le Intendenze stesse, cureranno inoltre l'introito delle somme versate in conto corrente postale dalle singole ditte, mediante emissione di altrettante quietanze di tesoreria con imputazione all'apposito capitolo di bilancio e daranno immediata notizia alla Direzione generale dei servizi per la finanza locale dell'ammontare complessivo delle somme introitate.

Art. 8.

L'Ente del Tessile Nazionale, per mezzo dei propri funzionari ed ispettori, è tenuto ad esercitare un'assidua vigilanza sulle aziende produttrici e sui grossisti, mediante accertamenti, ispezioni, rilievi e controlli di ogni genere, anche sulle fatture e sui documenti contabili, denunciando le infrazioni alla competente Intendenza di finanza.

L'Ufficio centrale dell'Ente, in concorso con le Intendenze di finanza, verificherà il riepilogo mensile delle singole ditte in relazione alle ispezioni eseguite ed ai versamenti singolarmente e complessivamente effettuati e riferirà mensilmente alla Direzione generale dei servizi per la finanza locale sugli accertamenti eseguiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(971)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1943-XXI.

Determinazione del saggio d'interesse dei buoni annuali fruttiferi della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2582;

Visto il decreto Ministeriale 8 marzo 1942-XX;

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1942-XX;

Determina:

Con effetto dal 20 corrente è fissato nella misura del 5 % annuo anticipato, al netto di ogni imposta presente e futura, il saggio di interesse da applicare per la rinnovazione e il collocamento dei buoni fruttiferi annuali della Cassa depositi e prestiti entro il limite fissato dal decreto Ministeriale 8 marzo 1942-XX.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 marzo 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1943-XXI
Registro n. 10 *Cassa Dep. e Prest., foglio n.* 66. — AMATUCCI

(970)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, con lettera in data 13 marzo 1943-XXI, il seguente disegno di legge: conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1764, concernente l'assunzione a carico dello Stato di una quota del prezzo dell'olio di oliva e di sansa per la campana 1942-43.

(926)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei posti vacanti di segretario provinciale di grado 1°, 3° e 4°

Agli effetti della disposizione di cui all'art. 184, comma 4°, della legge 27 giugno 1942-XX, n. 851, sul nuovo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali, si notifica che sono vacanti i sotto elencati posti di segretario provinciale:

Grado 1°: Firenze - Foggia;
Grado 3°: Bolzano;
Grado 4°: Rieti.

Roma, addì 3 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro*: GIOVENCO

(981)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 652 del 9 marzo 1943-XXI relativo ai prezzi dei laterizi

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 652 del 9 marzo 1943-XXI, a modifica di quello precedente P. 465 del 23 agosto 1942-XX, ha determinato come nell'allegata tabella i prezzi massimi di vendita che non potranno essere superati dai Consigli provinciali nella fissazione dei prezzi ufficiali per le singole Provincie.

I Consigli provinciali delle Corporazioni capoluoghi di regione, e cioè di Torino, Milano, Genova, Trento, Trieste, Venezia, Bologna, Firenze, Ancona, Perugia, Roma, L'Aquila (anche per Campobasso), Napoli, Bari, Potenza, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari, convocheranno *entro il giorno* 31 *marzo c. a.* i rappresentanti dei Comitati di presidenza dei Consigli provinciali delle Corporazioni delle Provincie incluse nell'ambito della rispettiva regione, e con l'ausilio di un funzionario dell'Ispettorato corporativo, all'uopo delegato, tenendo conto delle differenze normalmente esistite in passato nei prezzi tra le diverse Provincie, compileranno la tabella dei prezzi da valere in ciascuna Provincia, sempre rispettando i limiti massimi stabiliti da questo Ministero per ciascuna Regione.

Detta tabella sarà *subito* inviata a questo Ministero per l'approvazione, dopo la quale ciascun Consiglio provvederà a mettere in vigore i prezzi stessi, e ad esercitare una rigorosa vigilanza per la loro stretta osservanza.

I prezzi di vendita indicati nella tabella si intendono riferiti a merce franco fornace, caricata sul mezzo di trasporto (vagone, carro, autocarro, ecc...) e comprensivi di ogni prestazione per scelta, imballaggio, movimenti, carico, manovra vagoni, ecc..., in modo che, per spedizioni effettuate con mezzi non dell'acquirente, gravi sul prezzo al consumatore soltanto il costo del trasporto

Per le vendite dal magazzino del commerciante nelle località nelle quali, eventualmente, si pratichi tale sistema di vendita, i Consigli provinciali delle Corporazioni dovranno calcolare la spesa del trasporto, sulla base delle distanze medie dai luoghi di rifornimento, e fissare la percentuale di maggiorazione sui prezzi risultanti, quale utile lordo del commerciante, in misura in nessun caso superiore al 10 %.

Prezzi massimi di vendita da parte del produttore.

Piemonte:
Mattoni pieni comuni 26×13×6 (1), 1000 pezzi, L. 300;

Liguria:
Mattoni pieni comuni 26×13×6 (1), 1000 pezzi, L. 300;

Lombardia:
Mattoni pieni comuni 26×13×6 (1), 1000 pezzi, L. 310;

Venezia Tridentina:
Mattoni pieni comuni 26×13×6 (1), 1000 pezzi, L. 290;

Venezia Euganea:
Mattoni pieni comuni 26×13×6 (1), 1000 pezzi, L. 300;

Venezia Giulia:
Mattoni pieni comuni 26×13×6 (1), 1000 pezzi, L. 250;
Emilia:
Mattoni pieni comuni 26×13×6 (1), 1000 pezzi, L. 400;
Toscana:
Mattoni pieni comuni 26×13×6 (1), 1000 pezzi, L. 290;
Marche:
Mattoni pieni comuni 26×13×6 (1), 1000 pezzi, L. 300;
Umbria:
Mattoni pieni comuni 26×13×6 (1), 1000 pezzi, L. 290;
Lazio:
Mattoni pieni comuni 26×13×6 (1), 1000 pezzi, L. 300;
Abruzzi e Molise:
Mattoni pieni comuni 26×13×6 (1), 1000 pezzi, L. 310;
Campania:
Mattoni pieni comuni 26×13×6 (1), 1000 pezzi, L. 330;
Puglie:
Mattoni pieni comuni 26×13×6 (1), 1000 pezzi, L. 380;
Lucania:
Mattoni pieni comuni 26×13×6 (1), 1000 pezzi, L. 380;
Calabria:
Mattoni pieni comuni 26×13×6 (1), 1000 pezzi, L. 270;
Sicilia:
Mattoni pieni comuni 26×13×6 (1), 1000 pezzi, L. 320;
Sardegna:
Mattoni pieni comuni 26×13×6 (1), 1000 pezzi, L. 385;
Regno:
Tegole tipo marsigliese, 15 pezzi per mq., 1000 pezzi, L. 800 (2);
Tegole curve o coppi, 35 pezzi per mq., 1000 pezzi, L. 480 (2);
Tavelle da coperto, spessore cm. 3, lunghezza fino a cm. 60, al mq. L. 8,50 (3);
Tavelle da coperto, spessore cm. 4, lunghezza fino a cm. 60, al mq. L. 9,60 (3);
Tavelloni, spessore cm. 6, lunghezza fino a cm. 100, al mq. L. 11,70 (4).

---

(1) Per i mattoni pieni di volume maggiore o minore di quello convenuto come base per le singole regioni, si applicheranno aumenti o diminuzioni pari al 50 % della differenza volumetrica. Per i mattoni forati a 4 fori, dimensioni centimetri 24×12×8, il prezzo sarà determinato diminuendo del 10 % il corrispondente prezzo dei mattoni pieni. Il prezzo dei mattoni forati di dimensioni diverse sarà proporzionale alla maggiore o minore cubatura in confronto a quella del mattone a 4 fori 24×12×8.

(2) Per le tegole fabbricate con macchine a sistema del vuoto, è consentito un aumento di L. 50 per mille pezzi.

(3) Per le lunghezze superiori ai cm. 60, è consentito un aumento del 10 %.

(4) Per spessore 5 cm., diminuzione di L. 1, per mq. Per gli spessori 7 e 7½ cm., aumenti di L. 1,50 per mq.

(963)

Riassunto del provvedimento P. 653 del 9 marzo 1943-XXI relativo ai prezzi della calce idraulica

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 653 del 9 marzo 1943-XXI, ha stabilito i prezzi massimi di vendita, da parte del produttore, della calce idraulica e della calce eminentemente idraulica nella misura rispettiva di L. 13 al quintale e di L. 14,80 al quintale.

Tali prezzi si intendono riferiti a merce franco fornace, sacco escluso, caricata sul mezzo di trasporto (vagone, carro, autocarro, ecc.) e comprensivi di ogni prestazione per scelta imballaggio, movimenti, carico, manovre vagoni, ecc. in modo che per spedizioni effettuate con mezzi non dell'acquirente, gravi sul prezzo il solo costo del trasporto.

Per le vendite effettuate presso il magazzino del commerciante i Consigli provinciali delle corporazioni dovranno calcolare la spesa del trasporto, sulla base delle distanze medie dai luoghi di rifornimento, ed aggiungere il compenso per il commerciante stesso in misura non superiore a L. 4 al quintale.

(964)

Disposizioni integrative sulla disciplina della distribuzione e utilizzazione delle pelli di importazione e di alcuni tipi di pelli nazionali.

A chiarimento e integrazione delle disposizioni contenute nella circolare C. 356 del 13 gennaio u. s. pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 successivo, sulla disciplina della distribuzione e utilizzazione delle pelli di importazione e di alcuni tipi di pelli conciate, il Ministero delle corporazioni, ha con successiva circolare C. 374 del 9 marzo u. s., precisato e stabilito quanto appresso.

1. — Le disposizioni contenute al punto 7 della circolare C. 356 del 13 gennaio 1943-XXI vanno estese anche alle pelli grezze, ritenute adatte esclusivamente per pellicceria civile, per guanteria o per pelletteria da esportazione.

Pertanto, nessun quantitativo di pelli, *sia grezze che conciate*, potrà essere sbloccato o comunque utilizzato per detti usi se non con l'osservanza delle nuove norme di cui al punto 7 della circolare C. 356.

2. — Per quanto riguarda, in particolare, le pelli grezze di produzione nazionale che, in base alle disposizioni di carattere generale del 14 giugno e del 30 luglio 1942-XX, numero 04605/PL. e 06203/PL., sono state dichiarate disponibili per pellicceria, guanteria o per pelletteria (pelli ovine — 15 % e pelli caprine — 24 %) raccolte dai magazzini di ammasso ovvero, eventualmente gli altri tipi di pelli grezze che potranno essere dichiarate disponibili per tali usi, le competenti Federazioni di categoria provvederanno ugualmente ad effettuare le ripartizioni, come attualmente praticato. fra le ditte inquadrate che ne abbiano diritto, ma le pelli non potranno dalle Federazioni stesse essere messe a disposizione delle ditte medesime o, comunque, da queste ritirate o utilizzate se prima non sia stata ottenuta la autorizzazione di sblocco con la procedura di cui al punto 7 della circolare C. 356

3. — Tutte le richieste tendenti ad ottenere l'autorizzazione per lo svincolo o per la utilizzazione di partite di pelli, sia grezze che conciate, di importazione o nazionali, per uso di pellicceria, guanteria o pelletteria da esportazione dovranno essere dalle ditte interessate trasmesse alla Regia stazione sperimentale per l'industria delle pelli esclusivamente tramite le rispettive Federazioni di categoria.

4. — A chiarimento del punto 4 della circolare C. 356 si precisa che la consegna materiale delle pelli di importazione alle ditte assegnatarie da parte degli enti accentratori, non potrà avvenire se non dopo trascorsi 20 giorni dalla data della spedizione, da farsi con lettera raccomandata, delle fatture alla Regia stazione sperimentale per l'industria delle pelli.

(965)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

48ª Estrazione delle obbligazioni ferroviarie 3 % delle reti Adriatica - Mediterranea e Sicula

Si notifica che il giorno di sabato 3 aprile 1943-XXI, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 48ª estrazione delle obbligazioni ferroviarie 3 %, create in dipendenza della legge 27 aprile 1885, n. 3048, emesse dalle Società esercenti le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, ed assunte dallo Stato in base all'art. 14 della legge 8 agosto 1895, n. 486.

Per ciascuna delle serie *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, saranno estratti i quantitativi di obbligazioni stabiliti dalle relative tabelle di ammortamento stampate a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a partire dal 1º luglio p. v., saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(966)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco. n. 17

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 5 % (1915)	20512	200 —	Gastaldo *Teresa* e Francesco di Pietro, minori sotto la patria potestà del padre, e prole nascitura di Candellero *Maria* fu Francesco, moglie di Gastaldo Pietro, eredi indivisi di Candellero Francesco, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Candellero *Maria* fu Francesco, moglie di Gastaldo Pietro, dom. a Torino.	Gastaldo *Giovanna Teresa* e Francesco di Pietro, minori sotto la patria potestà del padre e prole nascitura di Candellero *Giuseppa Maria* fu Francesco, moglie di Gastaldo Pietro, eredi indivisi di Candellero Francesco, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Candellero *Giuseppa Maria* fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	28249	50 —	Ferrante *Concetta* fu Giuseppe, vedova di Pipitone Francesco Paolo, dom. in Alcamo (Trapani).	Ferrante *Maria Concetta* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	2791	120 —	Ospedali civili di Genova, con usufrutto vitalizio a favore di Guano *Luigia* fu Giovanni, nubile, dom. a Genova.	Ospedali civili di Genova, con usufrutto vitalizio a favore di Guano *Maria Luigia* fu Giovanni, ecc., come contro.
Rend. 5 % (1935)	107428	1.840 —	Crespi Giammario, Antonietta fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre *Broglio* Carlotta di Carlo, ved. di Crespi Giovanni, e figli nascituri del defunto Crespi Giovanni e di *Broglio* Carlotta di Carlo, dom. a Milano.	Crespi Gianmario, Antonietta fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre *Broglia* Carlotta di Carlo, ved. di Crespi Giovanni, e figli nascituri del defunto Crespi Giovanni e di *Broglia* Carlotta di Carlo, dom. a Milano.
Id.	107429	3.480 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	107430	560 —	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di *Broglio* Carlotta di Carlo, ved. di Crespi Giovanni, dom. a Milano.	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di *Broglia* Carlotta, ecc., come contro.
Id.	107431	1.160 —	Come il precedente.	Come il precedente.
Cons. 3,50 % (1906)	572574	105 —	Arata Adolfina di *Gio Batta*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Cicagna (Genova)	Arata Elisa di *Giambattista*, minore, ecc., come contro.
Id.	577782	297,50	De Finis Antonio fu *Salvatore*, dom. a Manfredonia (Foggia).	De Finis Antonio fu *Pasquale Salvatore*, ecc., come contro.
Id.	673647	14 —	Tosini *Tito* di Casimiro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Saluzzo (Cuneo).	Tosini *Mario* di Casimiro, ecc., come contro.
Id.	10148	49 —	Morandi Francesca di Giovanni, moglie di Francesco *Donino*, dom. a Baveno (Pallanza), vincolata per dote della titolare.	Morandi Francesca di Giovanni, moglie di Francesco *Donini*, ecc., come contro.
Id.	678452	175 —	*Gaidola* Elisa di Carlo Mario, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Settimo Vittone (Torino).	*Daidola* Elisa di Carlo Mario, ecc., come contro.
Id.	398693	35 —	*Namuzzi* Attilia fu Giacomo, moglie di Azzaroni Mauro, dom. a Rapallo (Genova).	*Nannuzzi* Attilia fu Giacomo, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	293611	28 —	Penco *Franca* di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova-Nervi.	Penco *Francesca*, ecc., come contro.
Id.	160067	84 —	*Macario* Silvestro fu Antonio, presunto assente, sotto la curatela di Romano Benedetto fu Benedetto, dom. a Boves (Cuneo).	*Maccario* Silvestro, ecc., come contro.
Id.	149661	210 —	Pallavicini Emanuele fu Antonio, dom. a Recco (Genova).	Pallavicini Emanuele fu Antonio, *inabilitato sotto la curatela di Ferro Giovanni di Luigi*, dom. a Recco (Genova).

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	27165	437,50	Celega Giuditta fu Govanni, ved. di *Navarra Annibale* fu Antonio, dom. a Padova.	Celega Giuditta fu Giovanni, ved. di Navarra o *Navara Amilcare-Odoardo* fu Antonio, dom. a Padova.
P. N. 5% (1915)	6237	1.000 —	Celega Giuditta fu Giovanni, ved. di *De Navarra Edoardo*, dom. a Padova.	Celega Giuditta fu Giovanni, ved. di *Navarra* o *Navara Amilcare-Odoardo*, dom. a Padova.
P. R. 5 %	417	55 —	Garofoli *Antonio* di Geremia, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palombara Sabina (Roma).	Garofoli *Ennio* di Geremia, ecc., come contro.
Id.	8517	20 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	60588	35 —	Giraudo *Francesca* fu Antonio, moglie di Tallone Giuseppe, dom. a Cuneo, vincolata come dote della titolare.	Giraudo *Maria Francesca* fu Antonio.
Id.	450497	350 —	Coletta Giovanni fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre *Colacurti* Lucia fu Filippo, ved. Coletta, dom. a Roma	Coletta Giovanni fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre *Colacurto* Lucia, ecc., come contro
Id.	402765	175 —	Ferrarano *Mafalda* fu Enrico, moglie di Del Pezzo Oscar fu Luigi, dom. in Conscenti di Nè (Genova).	Ferrarano *Ada-Mafalda* fu Enrico, ecc., come contro.
Id.	134362	595 —	Gerodetti Ilda di Emilio, moglie di *Ariamo* Giuseppe di Domenico, dom. a Carignano (Torino)	Gerodetti Ilda di Emilio, moglie di *Ariano* Giuseppe, ecc., come contro
Id.	160628	350 —	Calleri Gamondi *Gabriel* di Camillo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Boscomarengo (Alessandria), con usufrutto a favore di Calleri Gamondi Camillo fu Francesco, dom. a Boscomarengo (Alessandria).	Calleri Gamondi *Carla Maria Gabriella* di Camillo, ecc., come contro.
Id.	439884	157,50	Caretti Giovanni fu Domenico, dom. a Fondo Toce di Pallanza (Novara), con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Bozzetti *Giuseppina* fu Francesco, ved. Caretti Domenico, dom. a Fondo Toce di Pallanza	Come contro, con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Bozzetti *Maria Teresa detta Giuseppa* fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	439885	157,50	Caretti Teresa fu Domenico, moglie di Nibbio Rodolfo, dom. a Fondo Toce di Pallanza (Novara), con annotazione di usufrutto come sopra.	Come contro, con annotazione di usufrutto vitalizio come sopra.
Id.	23417	941,50	Pennasilico *Clarina* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di Guadagno Lucrezia fu Michele, moglie di Francesco *Pellasilico*, dom a Napoli.	Pennasilico *Achille-Clarina-Carolina detta Clarina* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di Guadagno Lucrezia fu Michele, moglie di Francesco *Pennasilico*, dom. a Napoli.
Cons. 3,50 % (1906)	757025	875 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 1° febbraio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(411)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.